

**ALLEGATO D**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**PER I SERVIZI DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI AI SENSI  
DEL D.LGS. N. 81/2008 E DEL D.M. 10/03/1998 E INCARICO DI RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) NONCHÉ DEI SERVIZI MEDICO-  
SANITARI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO,  
SORVEGLIANZA SANITARIA E INCARICO DI MEDICO COMPETENTE – CIG  
64440652AA**

**TRA**

**l'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA, con sede legale in Roma, Via del Tritone n.  
181 – 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella  
persona del Prof. PANI Luca, nato a Cagliari il 26/10/1960, in qualità di Direttore  
Generale, e, per la carica, legale rappresentante p.t. dell'Agenzia Italiana del  
Farmaco, giusta i poteri conferiti con Decreto del Ministro della Salute n. 1282 in  
data 8/11/2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro "Visti  
Semplici", fg. n. 1282, in data 14 novembre 2011;**

**E**

la \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_,  
Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_, nella persona del Sig.  
\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_,  
il \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante pro tempore munito dei  
necessari poteri di firma.

**PREMESSO CHE**

a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente

Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- *Contratto*, indica il presente Contratto fra le *Parti*;
- *AIFA*, indica l'Agenzia Italiana del Farmaco, come in epigrafe individuata e rappresentata;
- *Fornitore contraente e/o Aggiudicatario*, indica come in epigrafe individuato e rappresentato, in qualità di aggiudicatario della gara per l'affidamento servizi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e del d.m. 10/03/1998 e incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nonché dei servizi medico-sanitari in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sorveglianza sanitaria e incarico di Medico Competente – CIG 64440652AA, e contraente del presente Contratto;
- *Parte*, indica a seconda dei casi l'AIFA o l'Agiudicatario;
- *Parti*, indica congiuntamente l'AIFA e l'Agiudicatario;
- *Lettera d'invito*, indica la Lettera di invito prot. AA/ del e i relativi allegati, con la quale l'AIFA ha invitato i candidati prescelti a presentare le offerte nella gara per l'aggiudicazione dei servizi oggetto del presente Contratto;
- *Capitolato Tecnico*, indica l'Allegato B alla Lettera d'invito;
- *Relazione Tecnica*, indica la Relazione Tecnica presentata dal Fornitore nel corso della gara per l'aggiudicazione dei servizi oggetto del presente Contratto;
- *Offerta Economica*, indica l'Offerta Economica presentata dal Fornitore nel corso della gara per l'aggiudicazione dei servizi oggetto del presente Contratto;
- *Servizi*, indica l'oggetto del presente Contratto di cui all'art. 2;
- *Dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi finanziari*, indica la dichiarazione firmata dal Fornitore in merito in data , prot. n. ;
- *Cauzione Definitiva* indica la polizza fidejussoria ovvero indicare assicurativa

n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ovvero il deposito in

contanti di € \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ sul c/c AIFA;

- *Certificazione di Qualità* UNI CEI ISO 9000 in data \_\_\_\_\_ ;

- *Polizza Assicurativa* n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ;

- n. \_\_\_\_\_ *Dichiarazioni di riservatezza* da parte di Imprese terze, indica la  
dichiarazione/i, firmata/e dal *Fornitore* e dai propri incaricati in merito in  
data \_\_\_\_\_, prot. n. \_\_\_\_\_ ;

b) l'AIFA, con determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha indetto una procedura negoziata  
mediante cottimo fiduciario per l'affidamento dei servizi di tutela della salute e  
sicurezza dei lavoratori ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e del D.M. 10/03/1998 e  
incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nonché  
dei Servizi medico-sanitari in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,  
sorveglianza sanitaria e incarico di Medico Competente – CIG 64440652AA, per  
un importo complessivo a base d'asta di euro 195.0000,00  
(centonovantacinquemila/00), oltre IVA, avviata con Lettera di invito num. prot.  
\_\_\_\_\_/P del \_\_\_\_/09/2014;

c) all'esito della procedura di gara, l'offerta presentata dall'*Aggiudicatario* è  
risultata quella "economicamente più vantaggiosa";

d) con determina DG n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/2014 è stato autorizzato l'affidamento  
mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo,  
del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ss.mm.ii., in favore della società  
per i servizi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del d.lgs. n.  
81/2008 e del D.M. 10/03/1998 e incarico di Responsabile del Servizio di  
Prevenzione e Protezione (RSPP) nonché dei Servizi medico-sanitari in materia di  
tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sorveglianza sanitaria e incarico di

Medico Competente;

e) con nota num. prot. \_\_\_\_\_ del / / \_\_\_\_\_, l'aggiudicazione veniva regolarmente notificata alla \_\_\_\_\_ secondo quanto disposto dall'articolo 79 commi 5 lett. a) e 5-bis del Codice dei contratti;

f) l'Aggiudicatario ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, il regolare possesso dei quali è oggetto di controllo da parte di AIFA.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate,

**CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici**

1. Formano parte integrante del presente *Contratto* le Premesse di cui sopra e tutti i documenti ivi citati anche se non materialmente allegati al presente *Contratto*.

2. Per quanto non espressamente regolamentato nel presente *Contratto*, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., al D.M. 10 marzo 1998, nonché quanto riportato nella *Lettera di invito* e relativi allegati.

Al contratto sarà, inoltre, applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione e, in quanto applicabile, il codice civile.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti di gara di cui in premessa prodotti dall'AIFA prevarranno su quelli prodotti dal *Fornitore*, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle *Parti*.

4. Le clausole del presente *Contratto* potranno essere sostituite, modificate o abrogate per comune volontà dell'AIFA e dell'Aggiudicatario, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in

vigore successivamente alla sottoscrizione del *Contratto* stesso.

## **Art. 2 – Oggetto del Contratto**

1. Con il presente Contratto l'AIFA affida all'Aggiudicatario, che accetta, l'esecuzione dei servizi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e del D.M. 10/03/1998 e incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nonché dei Servizi medico-sanitari in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sorveglianza sanitaria e incarico di Medico Competente.

2. Detti servizi sono quelli specificamente descritti nel Capitolato Tecnico e nella Relazione Tecnica di cui in Premessa cui integralmente si rimanda e in appresso riassunti:

a) incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;

b) supporto al Datore di Lavoro nell'attuazione dei compiti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

c) visite periodiche nei luoghi di lavoro;

d) predisposizione di eventuali DUVRI, dietro espressa richiesta dell'AIFA, nel corso della durata del presente Contratto (fino ad un massimo n.10/anno);

e) attività di istruttoria, revisione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) relativo alle mansioni del personale in servizio e alle attuali o future sedi AIFA;

f) attività di istruttoria, revisione e aggiornamento della valutazione rischio incendio e delle misure di prevenzione, protezione e sicurezza ai sensi del D.M. del 10/03/1998 e redazione dei piani di prevenzione ed emergenza.

g) esercitazione pratica antincendio (evacuazione di emergenza) e addestramento del personale addetto alla gestione dell'emergenza;

h) assistenza al datore di lavoro per quanto attiene la pratica antincendio in corso per la sede di Roma, via del Tritone 181 e i rapporti con la proprietà dell'immobile;

i) Predisposizione di Relazione Tecnica in materia di prevenzione, protezione e sicurezza, preliminari ad un eventuale trasferimento delle sedi dell'AIFA;

j) Corsi di formazione in materia di sicurezza per il personale AIFA in base a quanto disposto dall'art.37 del d.lgs.81/2008 e dall'accordo della Conferenza permanente Stato, Regioni e Province Autonome n. 221 del 21/12/2011;

k) incarico di medico competente e servizio di sorveglianza sanitaria;

l) Svolgimento di Visite mediche di cui all'art. 41 comma 2 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;

m) Esami strumentali negli ambienti di lavoro.

Costituiscono, altresì, oggetto del presente *Contratto* i seguenti servizi migliorativi aggiuntivi, offerti in sede di gara dal *Fornitore contraente*, i quali verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per l'*AIFA*:

3. Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'*Aggiudicatario*, potendo l'*AIFA* rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro Operatore Economico specializzato debitamente selezionato.

### **Art. 3 – Durata del Contratto**

1. Il presente *Contratto* avrà durata di trentasei (36) mesi a far data dal  
e, comunque, fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

2. E' facoltà dell'*AIFA* disporre la sospensione totale o parziale dei servizi con preavviso di 20 (venti) giorni, qualora - per motivi diversi anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti,

provvedimenti amministrativi interni - si rendesse necessaria, senza che il *Fornitore contraente* possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o quant'altro.

#### **Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento**

1. Il corrispettivo complessivamente previsto per i *Servizi* oggetto del presente *Contratto* e per l'intera durata dello stesso è pari a euro \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ ) oltre IVA da corrispondersi in n. 12 (dodici)  
ratei trimestrali posticipati, ciascuno pari a euro \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ ) oltre IVA.

L'importo del corrispettivo sarà erogato al *Fornitore* con cadenza trimestrale, dietro presentazione di regolare fattura e consegna della rendicontazione di cui all'art. 5 comma 8 del presente *Contratto*.

Resta fermo che tutte le forniture e/o servizi migliorativi di cui all'articolo 2 comma 2 che precede verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per l'*AIFA*.

2. I corrispettivi non sono soggetti a revisione fino alla scadenza del *Contratto* e si intendono comprensivi di qualsiasi costo o onere sostenuto dall'*Aggiudicatario* per l'esecuzione dei *Servizi*.

3. Il *Fornitore contraente* rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del *Contratto* per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664 c.c.

4. In caso di variazioni in aumento o diminuzione dei *Servizi* che non superi il 2% del totale complessivo dei servizi appaltati, il corrispettivo di cui al presente articolo dovrà restare fisso ed invariato.

In corso di esecuzione del presente *Contratto*, l'*AIFA* si riserva la facoltà di richiedere all'*Aggiudicatario* l'estensione o la riduzione delle prestazioni pari al quinto del valore del *Contratto*.



5. E' esclusa qualsiasi forma di anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 5 D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito in L. 28 maggio 1997 n. 140.

6. Costituisce condizione essenziale per il pagamento delle fatture la piena conformità dei Servizi ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall'AIFA nonché l'apposizione dell'attestazione di regolare esecuzione a cura del Funzionario designato dal Dirigente competente.

7. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura la quale dovrà necessariamente recare il relativo CIG \_\_\_\_\_, essere intestata a: Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, C.F. n. 97345810580 – P.I. n. 08703841000.

Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per l'Aifa il Codice Univoco Ufficio di IPA è il seguente: UFE1TR.

Non si applica lo split payment.

Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte dell'Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato entro 30 giorni, dalla data di ricezione della fattura da parte AIFA.

Al fine di consentire il riscontro della fattura, contestualmente all'invio della fattura elettronica, il Fornitore si obbliga ad inviare all'indirizzo pec: protocollo@aifa.mailcert.it un prospetto dettagliato con l'indicazione dei Servizi fatturati e dei relativi costi; detta pec dovrà avere il seguente oggetto: "Allegato a fattura n. \_\_\_\_\_, CIG n. 64440652AA, Fornitore \_\_\_\_\_", riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG del presente Contratto ed il nome del Fornitore.

8. Ciascun pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto



corrente bancario dedicato intestato all'Aggiudicatario, come espressamente indicato nella dichiarazione citata nelle *Premesse* al presente *Contratto*, rilasciata dallo stesso, sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 nella quale vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti bancari.

9. L'Aggiudicatario si impegna a rendere note all'AIFA, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio per l'AIFA.

10. L'Aggiudicatario garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

11. Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del presente *Contratto* il mancato utilizzo da parte dell'Aggiudicatario del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente *Contratto*.

#### **Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio**

1. Nello svolgimento dei *Servizi*, il *Fornitore contraente* è tenuto ad osservare e ad adeguarsi a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente *Contratto*. Restano ad esclusivo carico del *Fornitore contraente* gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle norme e prescrizioni di cui sopra.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell'*AIFA*, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare tempestivamente all'*AIFA* ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*.

3. Il *Fornitore contraente* si impegna a svolgere i *Servizi* con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone l'esecuzione a regola d'arte, ivi compresi gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel presente *Contratto*.

Su specifica richiesta dell'*AIFA*, il *Fornitore contraente* si impegna a predisporre relazioni tecniche dettagliate su eventuali disservizi o eventi di rilievo che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei *Servizi*. In particolare, dovranno essere tempestivamente segnalati eventuali danni provocati nell'esecuzione dei *Servizi*.

4. Il *Fornitore contraente* non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione dei *Servizi* indicate nel *Contratto* e nel *Capitolato Tecnico*, salvo specifica richiesta dell'*AIFA*.

5. Il *Fornitore contraente* si impegna a prestare un servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata del *Contratto*, il mantenimento del livello delle attività e il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

6. Il *Fornitore contraente* dovrà attenersi alle disposizioni fornite dalla Direzione Generale e dall'Ufficio Risorse Umane, concordando ogni specifica attività con la

persona incaricata dall'AIFA, di cui al successivo art. 6 comma 1.

7. Nell'esecuzione di tali prestazioni, l'Aggiudicatario si impegna ad attenersi alle disposizioni e ulteriori attività accessorie che potranno rendersi necessarie, di volta in volta, al fine di garantire all'AIFA il miglior coordinamento possibile con eventuali fornitori di servizi complementari e/o accessori ai Servizi prestati dall'Aggiudicatario.

8. Il Fornitore si impegna a fornire all'AIFA la rendicontazione con cadenza trimestrale delle attività svolte oggetto del presente Contratto, con le modalità stabilite al par. 4 del Capitolato Tecnico.

#### **Art. 6 –Responsabili Coordinatori**

1. AIFA nomina quale proprio Responsabile coordinatore, incaricato di monitorare sulla corretta esecuzione del Servizi, il Sig.

2. Il Fornitore contraente nomina quale proprio Responsabile coordinatore dei Servizi il Sig. \_\_\_\_\_ il quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore privilegiato dell'AIFA per tutti gli aspetti inerenti i Servizi, gestire e coordinare la corretta esecuzione dei Servizi da parte del Fornitore contraente.

#### **Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro**

1. L'esecuzione delle attività costituenti l'oggetto del Contratto dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro stabiliti dalla normativa nazionale e, in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., dalla normativa comunitaria vigente, nonché dalla normativa nazionale e comunitaria che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente Contratto.

2. Qualora, in corso di esecuzione, l'Aggiudicatario rilevi un potenziale pericolo per la salute o la sicurezza delle persone, dovrà comunicarlo senza indugio all'AIFA, con

conseguente responsabilità per eventuali danni derivanti dal mancato o ritardato avviso.

3. L'Aggiudicatario è, altresì, responsabile per tutte le richieste di risarcimento di danni, costi, spese e indennizzi indirizzate all'AIFA, qualora tali richieste risultino causate, direttamente o indirettamente, da inadempimento delle norme di sicurezza o di altre norme applicabili, di qualsiasi natura, ascrivibili all'Aggiudicatario.

#### **Art. 8 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa**

1. Il *Fornitore contraente* assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, sia dell'AIFA che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni, colpose o dolose, comunque connesse all'esecuzione dei *Servizi* o comunque ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il *Fornitore contraente* assume l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire l'AIFA per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati a persone e/o cose in relazione allo svolgimento dei *Servizi*.

3. Ai fini del risarcimento di cui al precedente comma, all'atto della stipula l'Aggiudicatario produce copia di adeguata polizza assicurativa, citata nelle *Premesse* al presente *Contratto*, idonea a coprire gli eventuali danni arrecati nello svolgimento dei *Servizi* di cui all'articolo 2 del presente *Contratto*. Alla scadenza della predetta polizza, il *Fornitore Contraente* provvederà a fornire copia del rinnovo sino al termine del periodo di efficacia del *Contratto* e comunque fino al completo adempimento delle prestazioni previste dal *Contratto* stesso, pena la

risoluzione del *Contratto* e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

4. L'*Aggiudicatario* solleva l'*AIFA* da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore contraente* per i danni non coperti dalla cauzione di cui al successivo art. 9 o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti in polizza la quale non costituisce un limite al risarcimento dei danni.

#### **Art. 9 - Cauzione**

1. All'atto della stipula, l'*Aggiudicatario* produce idoneo documento comprovante la prestazione della cauzione definitiva, citata nelle *Premesse* del presente *Contratto*, secondo le modalità di cui all'art.113 del D.Lgs. n. 163/2006.

2. La cauzione, valida fino alla scadenza del *Contratto* e comunque non svincolabile sino al completo adempimento delle obbligazioni dell'*Aggiudicatario* ivi incluso il pagamento delle penali, è prestata per un importo esente da IVA di euro \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ), pari al 10 % del valore del servizio di cui all'art. 4 del presente *Contratto*, ridotto della metà in virtù del possesso della Certificazione di Qualità UNI CEI ISO 9000, citata nelle *Premesse* del presente *Contratto*.

3. Detta cauzione viene prestata dal *Fornitore contraente* a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e verrà svincolata al termine del *Contratto*, previa verifica dell'esatto adempimento da parte del *Fornitore contraente* di tutte le obbligazioni contrattuali.

4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per effetto di quanto

disposto dal *Contratto* (es. a seguito dell'applicazione delle penali), essa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'*AIFA* avrà reso noto al *Fornitore contraente* l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il *Contratto* si intenderà risolto di diritto in danno del *Fornitore contraente*, salvo il diritto al risarcimento del danno subito dall'*AIFA*.

#### **Art. 10 – Penali**

1. Qualora l'*AIFA* riscontri che, per qualsiasi motivo, i *Servizi* non vengono espletati in modo esaustivo o conforme a quanto previsto nel presente *Contratto*, nella *Lettera di Invito* e nel *Capitolato Tecnico*, addebiterà all'*Aggiudicatario* una penale pari all'1% del corrispettivo dovuto ai sensi dell'art. 4 del presente *Contratto* relativamente al servizio contestato, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

2. L'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del *Contratto*, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Ove l'importo delle penali applicate raggiunga poi il limite del 10% dell'importo del *Contratto*, l'*AIFA* potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

3. L'*AIFA* potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli importi dovuti al *Fornitore contraente* a titolo di corrispettivo ovvero rivalersi, a sua insindacabile scelta, sulla cauzione di cui al precedente art. 9, senza necessità di diffida o di azione legale.

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al *Fornitore contraente* per iscritto. Il *Fornitore contraente* dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni ad *AIFA* nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa

contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'AIFA ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al *Fornitore contraente* le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il *Fornitore contraente* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'AIFA di risolvere il *Contratto* nei casi in cui questo è consentito.

6. Il *Fornitore contraente* prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto dell'AIFA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. In ogni caso, l'AIFA si riserva la facoltà di far eseguire da altri le prestazioni non regolarmente eseguite, imputando al *Fornitore contraente* i relativi costi.

#### **Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto**

1. L'AIFA ha la facoltà di recedere dal presente *Contratto*, nelle seguenti ipotesi:

a) L'AIFA potrà in qualunque momento recedere dal *Contratto*, per giusta causa qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi dei servizi oggetto del presente *Contratto* nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, dandone semplice preavviso al *Fornitore contraente*, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.

b) L'AIFA potrà comunque recedere, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione della procedura di gara di cui al

presente *Contratto*, siano migliorativi rispetto a quelli del *Contratto* stipulato con l'*Aggiudicatario*, e lo stesso non acconsenta ad applicare le tariffe Consip.

c) Qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o altro responsabile dell'*Aggiudicatario* siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'*AIFA* ha diritto di recedere dal presente *Contratto* in qualsiasi momento e qualsiasi sia il suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso.

2. In tutti i casi di recesso, l'*Aggiudicatario* dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'*AIFA*.

3. In tutti i casi di recesso, l'*Aggiudicatario* ha diritto al pagamento della parte dei *Servizi* correttamente effettuati in base al *Contratto* fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

4. In tutti i casi di recesso l'*Aggiudicatario* rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

#### **Art. 12 – Risoluzione dal Contratto**

1. L'*AIFA* avrà, previa comunicazione scritta da inviare al *Fornitore contraente* a mezzo PEC, di risolvere il presente *Contratto* ai sensi dell'art. 1456 del c.c., a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di cessione del presente *Contratto* o dei *Servizi* o del credito ovvero in caso di subappalto non autorizzato o autorizzabile da parte dell'*AIFA*;
- b) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;



c) in caso di mancata comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*;

d) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penalità di cui all'art. 10 del presente *Contratto*;

e) in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali. In particolare l'inadempimento verrà contestato per iscritto mediante lettera inviata a mezzo PEC, con la quale viene chiesta la cessazione dell'inadempimento, indirizzata dall'*AIFA* all'*Aggiudicatario*, il quale ultimo è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa lettera. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso di reiterato inadempimento da parte dell'*Aggiudicatario* anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente *Contratto*, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, il contratto si intenderà risolto di diritto;

f) nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti dell'*Aggiudicatario* le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ss.mm.ii. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.

g) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e/o riservatezza ovvero degli obblighi connessi al Trattamento e protezione dei dati personali, secondo quanto previsto ai successivi artt. 14 e 15.

h) in caso di violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto in appresso indicato. In particolare l'*Aggiudicatario* dichiara di

aver preso visione - sul sito istituzionale dell'AIFA [www.agenziafarmaco.gov.it](http://www.agenziafarmaco.gov.it), alla voce Attività>Affari Amministrativi>Codice disciplinare e codice di condotta - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nonché dal Codice di comportamento integrativo emesso dall'AIFA. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. citato, l'Aggiudicatario si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può costituire causa di risoluzione del presente *Contratto* a insindacabile giudizio dell'AIFA. In particolare l'AIFA, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'AIFA procederà alla risoluzione del presente *Contratto*.

2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente *Contratto*, il *Fornitore contraente*, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori spese alle quali l'AIFA dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva la facoltà di AIFA di affidare l'appalto a terzi in danno al *Fornitore contraente* e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.

**Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito – Disciplina del**

**Subappalto**

1. E' fatto divieto all'*Aggiudicatario* di cedere, a qualsiasi titolo, il presente

*Contratto* a pena di nullità della cessione stessa.

2. È fatto assoluto divieto al *Fornitore contraente* di cedere l'esecuzione, anche parziale, dei *Servizi*.

3. E' fatto altresì divieto all'*Aggiudicatario* di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dall'esecuzione del presente *Contratto* e di conferire procure all'incasso.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 9 e la facoltà per l'*AIFA* di risolvere il presente *Contratto*, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

5. È inoltre fatto divieto all'*Aggiudicatario* di subappaltare, in tutto o in parte, i *Servizi* oggetto di affidamento ove non previsto in sede di Offerta dall'*Aggiudicatario*, pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e l'incameramento della cauzione di cui all'art. 9.

(ovvero in caso di subappalto previsto in sede di Offerta dall'*Aggiudicatario*) E'

consentito il subappalto dei servizi di \_\_\_\_\_ di cui all'art. 2 punto

\_\_\_\_\_ che precede nei confronti della società \_\_\_\_\_,

giusta richiesta di autorizzazione al subappalto avanzata dal *Fornitore contraente*

con nota Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, assunta al

protocollo AIFA n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_. Resta fermo che,

qualora in fase di controllo dei requisiti del subappaltatore ai sensi dell'art. 38 D.lgs.

n. 163/2006 dovessero riscontrarsi irregolarità nei confronti della citata società

subappaltatrice, la presente autorizzazione si intenderà immediatamente revocata

senza che né il *Fornitore contraente* né la ditta subappaltatrice possano vantare nei confronti dell'*AIFA* alcuna pretesa o diritto in merito e fatti salvi ogni e qualsiasi diritto dell'*AIFA*.

**Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi**

1. Il *Fornitore contraente* si impegna a mantenere la massima RISERVATEZZA in merito ai documenti, informazioni, notizie e modalità organizzative e operative relative all'*AIFA* che possano costituire oggetto di trattamento in esecuzione dei *Servizi* oggetto del *Contratto*, con divieto di divulgazione e utilizzo in alcun modo e a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'esecuzione del *Contratto*, impegnandosi, altresì, a non eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico ad esso conferito con il presente *Contratto*.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico. In merito il *Fornitore contraente* dovrà richiamare l'attenzione dei propri dipendenti e dei propri incaricati che comunque collaborino a qualsiasi titolo all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente *Contratto*, su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale in merito alla violazione o all'uso illegittimo di notizie riservate. In particolare il *Fornitore contraente* si impegna a diffidare i propri dipendenti e i propri incaricati come sopra descritti, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia e a far mantenere riservate le informazioni di cui i medesimi venissero a conoscenza, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile.

E' fatto obbligo all'*Aggiudicatario*, ai propri dipendenti ed ai propri incaricati di compilare e firmare l'apposito modulo "Dichiarazione di riservatezza" predisposto

dall'AIFA per le Imprese terze; tale modulo debitamente sottoscritto come citato nelle *Premesse* al presente *Contratto*, viene prodotto dall'Aggiudicatario all'atto della stipula.

5. In caso di ripetuta e perdurante inosservanza agli obblighi di segretezza e/o riservatezza, l'AIFA, previa contestazione all'Aggiudicatario delle infrazioni agli obblighi di riservatezza e/o segretezza, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente *Contratto*, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'AIFA.

6. Le *Parti*, altresì, adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni che possano determinare CONFLITTI DI INTERESSE, compromettendo l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del *Contratto*.

6. Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, l'AIFA adotterà immediatamente tutti i provvedimenti ritenuti a proprio insindacabile giudizio necessari a porvi rimedio, senza che l'Aggiudicatario possa opporvisi.

#### **Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali**

1. Le *Parti* prendono atto che i dati personali inseriti nel presente *Contratto* nonché quelli oggetto di trattamento nell'espletamento dei *Servizi*, rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, le *Parti*, con la stipula del *Contratto*, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, prendono atto che:

a) Titolare del trattamento dei dati è l'*Agenzia Italiana del Farmaco*, con sede in Roma, via del Tritone n. 181, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Luca Pani;

b) l'AIFA, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali oggetto dei

*Servizi del presente Contratto, designa il Fornitore contraente "Responsabile esterno al trattamento dei dati", con i compiti e le responsabilità di cui all'art. 29 D. Lgs. n. 196/2003, come da atto di designazione citato nelle Premesse al presente Contratto;*

c) i dati personali trattati nell'espletamento dei *Servizi* connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente *Contratto*, come sopra descritte e dettagliate, dovranno essere strettamente limitati all'adempimento delle obbligazioni contrattuali e all'efficiente svolgimento dei *Servizi*, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e delle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore.

3. Il *Fornitore contraente* si impegna ad effettuare i trattamenti di dati, sia manualmente che mediante strumenti informatici finalizzati alla loro archiviazione, gestione e trasmissione, e comunque con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati, mediante personale appositamente designato "incaricato al trattamento".

4. L'*Aggiudicatario* si impegna ad informare il proprio personale incaricato, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003, in merito agli obblighi e alle responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali.

5. In qualsiasi momento, anche successivamente all'estinzione del *Contratto*, gli interessati potranno esercitare nei confronti del *Fornitore contraente* i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

6. L'*Aggiudicatario* è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali di cui l'*AIFA* è Titolare, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003, pena la risoluzione di diritto del presente *Contratto* e salvo il diritto dell'*AIFA* e degli eventuali co-interessati al

risarcimento del danno.

7. L'Aggiudicatario presta il consenso alla pubblicazione dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.", nonché dell'art. 32 della legge n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.". Pertanto, l'Aggiudicatario acconsente espressamente al trattamento e alla pubblicazione sul sito internet della scrivente AIFA dei dati relativi alla presente procedura di gara e al presente Contratto.

**Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto**

1. L'Aggiudicatario si impegna ad eseguire le obbligazioni previste a suo carico, utilizzando esclusivamente proprio personale legato all'Aggiudicatario da un rapporto di lavoro stabile per l'intera durata del rapporto contrattuale in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale.

2. Il Fornitore contraente si impegna, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro.

3. L'Aggiudicatario si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione dei Servizi un trattamento economico, normativo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo non inferiore a quello previsto nelle vigenti leggi, regolamenti o accordi collettivi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni del Contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo di lavoro successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò

anche nel caso che il *Fornitore contraente* non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o, comunque, non sia più ad esse associato. Il *Fornitore contraente* si obbliga a mantenere l'applicazione dei suindicati contratti collettivi di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

4. L'*AIFA*, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa contestazione al *Fornitore contraente* delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% dell'importo delle fatture concernenti il periodo in cui l'inadempienza è stata accertata. La ritenuta sarà svincolata soltanto dopo che l'Ispettorato predetto abbia dichiarato che le inadempienze sono state sanate: in tale ipotesi il *Fornitore contraente* non potrà avanzare alcuna pretesa per il ritardato pagamento.

5. Resta inteso che rimarranno a carico esclusivo dell'*Aggiudicatario* tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle eventuali differenze retributive, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi relativi alle attività svolte presso l'Agenzia Italiana del Farmaco dall'*Aggiudicatario*, nessuna esclusa.

6. Le *Parti* convengono espressamente sin da ora che l'*Aggiudicatario* manlevi e tenga indenne l'*AIFA* in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, o azione, anche stragiudiziale, che dovesse essere avanzata dal personale utilizzato dall'*Aggiudicatario*, dagli enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in dipendenza dell'esecuzione dei singoli *Servizi* ed in relazione all'applicazione o mancata applicazione delle normative di cui al presente articolo. L'*Aggiudicatario* sarà, inoltre, tenuto a fornire all'*AIFA* ogni informazione e documentazione



necessaria alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, in particolare precisando (e all'occorrenza documentando) la posizione INPS/INAIL del personale impiegato.

7. In ogni caso, l'Aggiudicatario manleverà e terrà indenne integralmente AIFA in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, consulenti, o fornitori nello svolgimento dei Servizi.

8. In nessun caso il personale impiegato per l'esecuzione dei Servizi oggetto del presente Contratto potrà essere considerato personale dipendente dell'AIFA.

9. L'Aggiudicatario sarà ritenuto responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno emanate dall'AIFA.

#### **Art. 18 - Foro competente**

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **Art. 19 – Imposta di bollo**

1. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. In particolare il presente Contratto è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972.

2. L'Aggiudicatario fornirà prova dell'avvenuto assolvimento delle imposte di bollo mediante l'invio all'indirizzo pec: protocollo@aifa.mailcert.it di copia del presente Contratto con l'applicazione delle marche da bollo dovute, contestualmente all'invio della prima fattura elettronica. Detta pec dovrà avere il seguente oggetto:

"Allegato a fattura n. \_\_\_\_\_, CIG n. 64440652AA, Fornitore \_\_\_\_\_"  
riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG del presente Contratto ed il nome del Fornitore.

Il presente *Contratto* si compone di una Premessa e di ( ) articoli e n. 1 (una) annessa Approvazione in forma specifica resa dell'*Aggiudicatario*. Esso è redatto su ( ) pagine complessive ed è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale da AIFA e dall'*Aggiudicatario*.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente

**Agenzia Italiana del Farmaco**

Firm.to digitalmente

Firm.to digitalmente

(Luca Pani)

( )

C.F.: PNALCU60R26B354L

C.F.:

Certificatore: Postecom CA3

Certificatore:

N. SERIE: 04C04E

N. SERIE:

Codice identificativo: 3466108

Codice identificativo:

Validità: dal 29/01/2014 al 29/01/2017

Validità:

**Dichiarazione dell'*Aggiudicatario* annessa al *Contratto***

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di rappresentante legale p.t. dell'*Aggiudicatario*, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente *Contratto* e dei documenti in atti richiamati. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel *Contratto* e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

Art. 2 – Oggetto del Contratto

Art. 3 – Durata del Contratto

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

Art. 6 – Responsabili Coordinatori

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Art. 8 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

Art. 9 - Cauzione

Art. 10 – Penali

Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto

Art. 12 – Risoluzione dal Contratto

Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito – Disciplina del

Subappalto

Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali

Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del personale

utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto

Art. 17 - Foro competente

Art. 18 – Imposta di bollo

Firm.to digitalmente

( \_\_\_\_\_ )

C.F.:

Certificatore:

N. SERIE:

Codice identificativo:

Validità:

